



CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI¹

Principi generali

Il credito scolastico, introdotto con D.P.R. 323/1998 e modificato con D.M. 99/2009, è ora disciplinato dal D.Lgs. 62/2017, secondo cui il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla seguente tabella:

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO		
	Classe TERZA	Classe QUARTA	Classe QUINTA
$M < 6$	-	-	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Criteria per l'attribuzione del punteggio (classi terze e quarte)

- 1) Il punteggio minimo della banda di oscillazione viene attribuito se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'alunno è ammesso all'anno successivo con "delibera a maggioranza" nello scrutinio integrativo di settembre (i.e. dal verbale dello scrutinio risulta che in almeno una materia il docente della disciplina ha proposto un voto insufficiente, ma il Consiglio di Classe ha deliberato, senza raggiungere l'unanimità, di attribuire un voto sufficiente);
 - b) nessuna delle condizioni sottoindicate (c), (d), (e), (f), (g) si verifica;
- 2) Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito (a patto che non sussista la condizione (a) sopraindicata) se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - c) la somma fra la parte intera e la prima cifra decimale della media M è maggiore di 10;
 - d) la valutazione del comportamento dell'alunno è pari a 10;
 - e) l'alunno è ammesso all'anno successivo nello scrutinio di giugno senza ricevere "aiuti" (i.e. dal verbale dello scrutinio non risultano difformità fra i voti proposti dai docenti delle varie discipline e i voti poi effettivamente deliberati, a maggioranza o all'unanimità, dal Consiglio di Classe) e ha svolto le previste attività di alternanza scuola-lavoro senza demerito (i.e. nel verbale dello scrutinio non sono presenti annotazioni negative in merito alla valutazione delle attività di alternanza svolte);
 - f) all'alunno è stato riconosciuto un credito formativo;
 - g) l'alunno ha frequentato attività scolastiche a carattere non obbligatorio, della durata di almeno 20 ore, partecipando ad almeno l'80% degli incontri (sono considerati validi, a tal fine, tutti i corsi e gli insegnamenti del Liceo, curriculari o extracurriculari, che lo studente può liberamente e facoltativamente scegliere di frequentare).

Criteria per l'attribuzione del punteggio (classi quinte)

- 1) Il punteggio minimo della banda di oscillazione viene attribuito se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'alunno è ammesso all'Esame di Stato con "delibera a maggioranza";
 - b) nessuna delle condizioni sottoindicate (c), (d), (e), (f), (g) si verifica;
- 2) Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito (a patto che non sussista la condizione (a) sopraindicata) se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - c) la somma fra la parte intera e la prima cifra decimale della media M è maggiore di 10;
 - d) la valutazione del comportamento dell'alunno è pari a 10;
 - e) l'alunno risulta ammesso all'Esame di Stato con votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e senza ricevere "aiuti" (i.e. dal verbale dello scrutinio non risultano difformità fra i voti proposti dai docenti delle varie discipline e i voti poi effettivamente deliberati, a maggioranza o all'unanimità, dal Consiglio di Classe); inoltre ha svolto le previste attività di alternanza scuola-lavoro senza demerito (i.e. nel verbale dello scrutinio non sono presenti annotazioni negative in merito alla valutazione delle attività di alternanza svolte);
 - f) all'alunno è stato riconosciuto un credito formativo;
 - g) l'alunno ha frequentato attività scolastiche a carattere non obbligatorio, della durata di almeno 20 ore, partecipando ad almeno l'80% degli incontri.

¹ In vigore a partire dall'a.s. 2018/19